n. 30643 Sent. 176/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Walter Berruti Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30643 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Avv. Luciano Fiori, (C.F.: FRI LCN 54C18 E463Q), nato a La Spezia il 18.3.1954 e residente a Lissone in via Tripoli n. 6, rappresentato e difeso, giusto mandato conferito a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. Bruno Santamaria (C.F.: SNT BRN 54L31 H703M – P.E.C.: bruno.santamaria@monza.pecavvocati.it) e dall'Avv. Tommaso Santamaria (C.F.: SNT TMS 84P28 M052I – P.E.C.: tommaso.santamaria@monza.pecavvocati.it) entrambi del Foro di Monza, con domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dei predetti difensori in Monza in via Moncenisio n. 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 D.lgs. 104/2010, che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo P.E.C. bruno.santamaria@monza.pecavvocati.it e

tommaso.santamaria@monza.pecavvocati.it e/o al numero fax 039/38602.

Nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario Pisani Barbara Marta, su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott. Fabio D'Aula e l'avvocato Tommaso Santamaria per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 21 febbraio 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio, unitamente a Zoppè Erminia Vittoria, l'avv. Luciano Fiori per sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore della Provincia di Monza e Brianza, pari ad € 25.775,66, quale quota parte del più ampio danno pari a complessivi € 64.439,15 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, per l'asserito danno derivante dalla corresponsione di somme, a titolo di sanzioni, interessi oneri ed accessori conseguenti al mancato pagamento dell'imposta di registro conseguente al decreto ingiuntivo ottenuto in un giudizio intentato nei confronti della Provincia di Milano.

Con memoria depositata in data 10 giugno 2024, si costituiva l'avv. Luciano Fiori concludendo come segue: «*in via principale accertare l'insussistenza di "colpa grave" nel concreto operato dell'Avv. Fiori nella vicenda de qua, non avendo posto in atto alcuna condotta di marcata ed inescusabile "trasgressione dei doveri d'ufficio", e, di conseguenza rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata dalla Procura di codesta Corte dei Conti;*

- in subordine, ove venisse accertata-comprovata responsabilità erariale in capo all'Avv. Fiori, statuire che il danno ascrivibile all'Avv. Fiori non è pari a € 25.775,66,

bensì ad importo di € 15.465,39 per le argomentazioni avanti esposte, precisate e dedotte, chiedendo altresì che codesta Corte dei Conti valuti l'applicabilità del principio del "potere riduttivo" del danno secondo equità in ragione del modesto contributo "colposo" ascrivibile all'Avv. Fiori;

- in ulteriore subordine, ridurre la quota a carico dell'avv. Fiori da 2/5 a 1/5;

- in sede istruttoria, ordinare alla Provincia di Monza e Brianza, la redazione produzione di relazione tecnico-contabile sulle condizioni economico-finanziarie dell'Ente nei primi mesi del 2015 ed un particolare sull'incidenza del quantum preteso rispetto al quadro economico dell'Ente».

La posizione di Erminia Vittoria Zoppè veniva definita, in seguito ad istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità, con la sentenza di questa Sezione (sent. n. 164 del 7 ottobre 2024) dove è stato dato atto del pagamento della somma pari ad € 13.000,00.

La discussione del giudizio nei confronti di Luciano Fiori, che non aveva optato per il rito abbreviato, proseguiva con le forme del rito ordinario e veniva discusso all'udienza del 23 ottobre 2024 dove entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

1. Questione preliminare di intervenuta prescrizione dell'esercizio dell'azione erariale per decorso del termine quinquennale.

La Procura Erariale, in sede di atto di citazione, contesta «*l'eccezione pregiudiziale di intervenuta prescrizione del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione sollevata (….), in sede di memoria spontanea, dalla difesa dell'avv. Fiori*» e, pertanto, ritiene che la notifica della costituzione in mora del 31 maggio 2023 sia «*ampiamente tempestiva*».

La Procura erariale allega all'atto di citazione il documento n. 12 ("deduzioni difensive Fiori" e il documento n. 13 ("deduzioni difensive Zoppè"), ma da una lettura dei documenti prodotti emerge *ictu oculi* che c'è una duplicazione della memoria difensiva della Zoppè, mentre la memoria difensiva dell'odierno convenuto Fiori non è agli atti del giudizio non essendo stata prodotta nemmeno dall'interessato.

Ad ogni buon conto, la difesa di Fiori non ripropone l'eccezione di prescrizione in sede di costituzione in giudizio e, quindi, questo Collegio non è chiamato a pronunciarsi sulla eventuale prescrizione dell'azione erariale.

Si può, quindi, procedere all'esame del merito della vicenda.

Tuttavia, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa (ossia, la condotta illecita contestata al convenuto e l'evento dannoso ad essa eziologicamente ricollegabile), è opportuno precisare quando si sia verificato l'evento, ovvero il pagamento da parte dell'Ente provinciale degli interessi di mora e delle sanzioni di cui alla cartella di pagamento notificata dall'allora Agente della Riscossione (ossia, Equitalia s.p.a.).

Come emerge dalla Determinazione Dirigenziale (Raccolta generale n. 2338 del 14-12-2017, prodotta sub documento n. 32 dell'atto di citazione), il pagamento della cartella di pagamento n. 06820170015033063 (notificata il 7 marzo 2017) è avvenuto in data 14 luglio 2017 «*in un'unica soluzione*» e per «*l'intero importo dovuto*» (in realtà, l'Ente, il successivo 22 settembre 2017, prende atto che residuava un ulteriore importo di € 17.622,86 per interessi di mora). La determinazione (decreto deliberativo Presidenziale n. 82 del 13/07/2017) di procedere al pagamento in un'unica dazione era conseguente ad una valutazione sulla "non convenienza" delle condizioni indicate nel

piano di rateizzazione elaborato da Equitalia il 12/07/2017.

Dunque, diversamente da quanto riferito dalla Procura erariale, il pagamento della cartella (fatto salvo il residuale importo di € 17.622,86 per interessi di mora) è avvenuto in data 14 luglio 2017 facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria, stante la pacifica crisi di liquidità dell'Ente Provincia e la mancata approvazione del bilancio di previsione.

Con la successiva determinazione di impegno n. 2338 del 14 dicembre 2017 (nonché con i conseguenti n. 4 mandati di pagamento) non è stato effettuato il pagamento in favore di Equitalia a titolo di omesso versamento dell'imposta di registro, bensì è stato versato solo il residuale importo di € 17.622,86 per interessi di mora (oggetto, tra l'altro, di definizione agevolata) e si è proceduto a regolarizzare l'impegno di spesa nella contabilità dell'Ente territoriale visto che il suo bilancio di previsione veniva approvato dal Consiglio provinciale solo in data 11 dicembre 2017 (del. Consiglio n. 44/2017).

La costituzione in mora del 31 maggio 2023, considerando la sospensione dei termini di prescrizione dovuti all'emergenza legata al Covid (art. 85, comma 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e a-bis), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70), è tempestiva per il pagamento del residuale importo di € 17.622,86 avvenuto, a titolo di interessi di mora, in data 14 dicembre 2017.

Per il pagamento della cartella di pagamento n. 06820170015033063 (notificata il 7 marzo 2017) avvenuto in data 14 luglio 2017, invece, ai fini dell'odierna pronuncia, non è rilevante la tempestività dell'atto di

costituzione notificato dalla Procura, in quanto l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e la difesa del convenuto non l'ha formulata in sede di costituzione in giudizio.

Chiarita in termini fattuali la "tempistica" dell'esborso sostenuto dall'Ente provincia e qualificato dalla Procura come foriero di danno erariale, questo Collegio, quindi, procede all'esame del merito.

2. Merito.

Ai fini dell'esame della fondatezza nel merito dell'azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alle condotte illecite, contestate al convenuto, in relazione all'evento qualificabile come danno erariale.

La pretesa attorea è infondata sotto un duplice profilo: quello dell'esistenza di un danno erariale e quello dell'imputabilità della condotta al convenuto a titolo di colpa grave.

2.1. La verifica della sussistenza di un danno erariale.

La difesa del convenuto genericamente contesta l'esistenza del danno erariale chiedendo il rigetto della domanda attorea. Detta eccezione, seppure formulata genericamente sotto il profilo dell'*an* e circostanziata solo sotto il profilo del *quantum* addebitabile al convenuto, impone, comunque, a questo Collegio di vagliare la sussistenza del danno cagionato. Infatti, «*l'oggetto dell'accertamento nei giudizi di responsabilità inerisce ad un fatto illecito; sicché, alla stregua dei generali principi in materia, va ribadito che per integrare la fattispecie illecita e la responsabilità amministrativa non è sufficiente la commissione di un atto o fatto, anche omissivo, contrario alla legge, ma necessita anche l'imputabilità al suo autore a titolo di dolo o colpa grave, laddove la mera violazione di norme di per sé non*

integra l'illecito» (C. conti, Sez. II App., sent. n. 192 del 4 giugno 2019).

Il danno erariale contestato al convenuto consiste nella corresponsione di interessi di mora e sanzioni da parte della Provincia in favore dell'erario a titolo di omesso versamento dell'imposta di registro. Più nello specifico, in data 7 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla Provincia la cartella di pagamento n. 06820170015033063 per omesso versamento dell'imposta di registro liquidata, ai sensi dell'art. 37 DPR 131/1986 e dell'art. 8 lett. b) della Tariffa Parte I, in relazione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 1571/2012.

L'imposta era stata liquidata con avviso del 30 aprile 2015 e, stante l'omesso versamento, la cartella di pagamento n. 06820170015033063 - notificata il successivo 7 marzo 2017- includeva la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di sanzioni, per € 95.694,30, pari al 30% del capitale, nonché per € 20.133,59, a titolo di interessi di mora, oltre oneri relativi ad aggio e spese di notifica.

Secondo la Procura erariale (tralasciando in questa sede la quantificazione del danno "*pro quota*" imputata al convenuto), il pagamento ad Equitalia (avvenuto in data 14 luglio 2017 e non in data 14 dicembre 2017 diversamente da quanto prospettato in citazione) delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi di mora costituisce un danno per l'Ente Provincia.

Questa Sezione non condivide l'assunto della Procura, in quanto, la giurisdizione della Corte dei conti è posta a presidio della più generale finanza pubblica allargata e non del singolo ente che ne fa parte (tant'è che eventuali controversie tra gli Enti che fanno parte della c.d. finanza pubblica allargata non rientrano nelle attribuzioni della Giurisdizione contabile).

L'Erario, ossia lo Stato nella accezione di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 196/09, da un punto di vista soggettivo, si identifica nella più ampia nozione di soggetti rientranti nella finanza pubblica allargata in quanto soggetti a cui è per legge affidata sia l'attività di acquisizione delle risorse finanziarie (le c.d. entrate fiscali) sia l'attività di stanziamento e di gestione dei mezzi finanziari per il perseguimento di obiettivi di interesse generale (la c.d. spesa pubblica).

In questo senso, la Corte costituzionale ha affermato che «*se è vero che, al momento dell'emanazione della Costituzione, per indicare l'intera finanza pubblica non poteva non farsi riferimento al bilancio dello Stato, è altrettanto vero che oggi tale dizione deve intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata*» (C. Cost. sent. n. 179/2007).

Alla luce delle predette considerazioni, elaborate dalla Corte costituzionale e dalla Magistratura contabile in sede di esercizio delle funzioni di controllo, per delimitare il perimetro dei soggetti che rientrano nell'alveo della finanza pubblica (tanto che gli interpreti ormai non si esprimono più in termini di contabilità di Stato bensì in termini di contabilità pubblica che si informa a regole contabili "armonizzate"), deve essere interpretato l'inciso "*o da altra amministrazione*" di cui l'art. 1, comma 1-bis della L. n.20/1994, come novellato dall'art. 17, comma 30-quater del D.L. n.78/1998 (la norma, più nello specifico recita che «*nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*»).

La norma in discorso afferma il principio della c.d. *compensatio lucri cum damno* per cui in sede di quantificazione del danno subito da una Amministrazione (e, nel caso di specie, addirittura, in sede di individuazione dell'*an* del danno erariale) si deve tenere conto di «*qualsiasi vantaggio fruito dalla amministrazione purché conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito*» (così, C. conti sez. giur. Lombardia, sent. n. 32/2018). In questo senso, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che «*La norma impone al giudice di computare, nella determinazione del quantum debeatur a fronte di un acclarato danno erariale, qualsiasi vantaggio fruito dalla amministrazione purchè conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito. Trattasi di una vera e propria compensatio lucri cum damno, che il legislatore del 2009 ha volutamente e consapevolmente ampliato, ricomprendendo testualmente (e così recependo pregressi indirizzi estensivi di questa Corte) anche i vantaggi fruiti "da altra amministrazione", e non solo dalla stessa danneggiata, a rimarcare la generalizzata portata applicativa della norma, operante a fronte di qualsiasi speculare vantaggio fruito da qualsiasi altra amministrazione in caso di danno arrecato da amministratori o dipendenti pubblici alle casse pubbliche. Già prima della novella normativa la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto applicabile il principio de quo anche in caso di vantaggio arrecato ad altra amministrazione, ritenendo che il mancato introito di una amministrazione pubblica può tradursi in un risparmio per altro ente pubblico (C. conti, sez. giur. Sicilia, 26 ottobre 2009 n.2539; id., sez. Bolzano, 19 febbraio 2009 n.29; id., sez. Campania, 7 aprile 2004 n.649; id., sez. Campania, 19 luglio 2004 n.1314; id., sez. II, 15 febbraio 2000 n.41; id., sez. Emilia Romagna, 19 aprile 1997 n. 239; id., sez. Lazio, 19 marzo 1997 n.23; id., sez.II, 26 giugno 1996 n.51). Dunque, nella peculiare compensatio in esame si richiede che coesistano un*

vantaggio patrimoniale per un soggetto pubblico ed una diminuzione patrimoniale per lo stesso o altro soggetto pubblico e si richiede altresì che tali contrapposte posizioni siano eziologicamente collegate da un nesso di simmetrica reciprocità» (così, C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 234 del 30 dicembre 2014, confermata in appello da C. conti, Sez. II App., sent. n. 192 del 4 giugno 2019 cit.).

Ad integrazione dei principi già affermati da questa Sezione nell'individuare il concetto di "altra amministrazione", come detto, si deve precisare che si è ormai giunti ad un'unitaria nozione dei Soggetti facenti parte della contabilità pubblica di cui all'art. 100, secondo comma, Cost. (per le funzioni di controllo attribuite alla Magistratura contabile) e all'art. 103, secondo comma, Cost. (per le funzioni giurisdizionali attribuite alla Magistratura contabile): quando il vantaggio di un Soggetto inserito nella c.d. sistema della finanza pubblica allargata è "*conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito*" che ha cagionato un danno ad un altro Soggetto inserito nel c.d. sistema della finanza pubblica allargata, sussiste il presupposto per l'operatività dell'istituto della c.d. *compensatio lucri cum damno.*

In questo senso, la Magistratura contabile, proprio in merito all'istituto della *compensatio lucri cum damno*, ha già avuto modo di affermare che «*conviene tenere presente che una riconduzione della responsabilità amministrativa alla finanza pubblica allargata può essere rinvenuta sul versante, per così dire, opposto, atteso che, a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti giudica della responsabilità amministrativa anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza del funzionario. Ne discende, da un lato, la piena compatibilità e coerenza del principio*

considerato con la disciplina propria del settore definito come finanza pubblica allargata; dall'altro l'insostenibilità della tesi proposta dalla Procura regionale ed incline ad escludere, dall'ambito di riferimento oggettivo della valutazione di merito quanto al pregiudizio cagionato, amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza e danneggiata soltanto in via immediata» (Così, C. conti, Sez. II App., sent. n. 192 del 4 giugno 2019 cit.).

Nel caso di specie è assodato che sia lo Stato (ossia, il soggetto attivo dell'imposizione tributaria dell'imposta di registro liquidata sugli atti giudiziari ai sensi dell'art. 37 DPR 131/1986 e dell'art. 8 lett. b) della Tariffa Parte I) sia l'Ente provinciale facciano entrambi parte del sistema della c.d. finanza pubblica allargata e, quindi, il "vantaggio" dello Stato per l'acquisizione delle somme versate a titolo di sanzioni e interessi sull'omesso versamento dell'imposta di registro elida il "danno" dell'Ente provinciale per il versamento delle maggiori somme iscritte nella cartella di pagamento.

Si aggiunga che la tipologia delle entrate che alimenta la gestione finanziaria dell'Ente provincia (ossia, imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, nonché "altre entrate) è rappresentata, in parte preponderante, dai "trasferimenti dello Stato" e, dopo la legge n. 56 del 2014 che ha ridefinito l'ordinamento delle province ed istituito le città metropolitane, le manovre di finanza pubblica hanno significativamente eroso nel corso degli anni le risorse a disposizione delle amministrazioni provinciali. Tant'è che, all'epoca dei fatti, il decreto-legge 30.12.2016, n. 244 aveva prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio

di previsione degli Enti Locali; nonché il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 marzo 2017 aveva ulteriormente differito al 30 giugno 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 per le Città Metropolitane e le Province e, infine, il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 luglio 2017, aveva successivamente differito il medesimo termine al 30 settembre 2017.

In conclusione, in linea generale, lo Stato rispetto all'Ente Provincia rientra nella nozione di "altra amministrazione" ai fini dell'applicazione dell'istituto della c.d. *compensatio lucri cum damno*.

A ciò aggiungasi che la dizione volutamente ampia dell'art.1, co.1-*bis*, l. n.20 del 1994 fa addirittura riferimento ai vantaggi "*comunque conseguiti*" dalla "*comunità amministrata*", nozione persino più ampia ed onnicomprensiva rispetto alla *compensatio* civilistica. E la "comunità amministrata" statale ha senza dubbio fruito di vantaggi, in punto di servizi resi, dalla somma versata dalla Provincia.

Inoltre, con riferimento alla fattispecie concreta in esame, questa Sezione non può non tenere conto del fatto che il ritardato pagamento dell'avviso di liquidazione notificato alla Provincia di Monza nel 2015 (e non pagato fino al luglio 2017 per assenza di stanziamenti nel bilancio di previsione), era anche dettato da una oggettiva difficoltà degli enti provinciali che, dopo la legge sul riordino delle Provincie e gli interventi di contenimento della spesa pubblica, avevano subito una significativa rimodulazione dei trasferimenti dello Stato in loro favore. Tant'è che lo stesso Legislatore aveva legittimato gli enti provinciali a procrastinare fino al 30 settembre 2017 l'approvazione del bilancio di previsione, ossia lo strumento contabile che legittima la

previsione degli stanziamenti in bilancio e, quindi, preventivamente "autorizza" gli impegni di spesa per gli enti che operano in regime di contabilità finanziaria.

2.2. La verifica della imputabilità della condotta al convenuto a titolo di colpa grave.

L'assenza di un "danno erariale" *ex se* implica il rigetto della domanda attorea, ad ogni buon conto, per una più esaustivo vaglio delle questioni di merito sottoposte a questo Collegio si procede anche ad un sintetico esame delle condotte illecite contestate al convenuto.

La Procura erariale contesta all'Avv. Luciano Fiori due specifiche condotte illecite commesse nella qualità di Dirigente responsabile del contenzioso della Provincia fino al 19 giugno 2016: quella di non avere proceduto al pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica all'Ente provinciale dell'avviso di liquidazione e quella di non aver attivato, comunque, un procedimento per il pagamento dell'importo mediante il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Con riferimento al primo profilo, l'imposta era stata liquidata con avviso notificato all'ente il 30 aprile 2015 e, stante l'omesso versamento, la cartella di pagamento n. 06820170015033063 -notificata il successivo 7 marzo 2017- includeva la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di sanzioni, per € 95.694,30, pari al 30% del capitale, nonché per € 20.133,59, a titolo di interessi di mora, oltre oneri relativi ad aggio e spese di notifica.

Non è in contestazione che il convenuto avesse cessato il rapporto di servizio, per pensionamento, il 19 giugno 2016 e, pertanto, la condotta eventualmente ad esso imputabile (essendo, altresì, pacifica l'insufficienza delle somme

stanziate nei capitoli di bilancio per procedere a regolari impegni di spesa), riguarda la mancata "formale" richiesta di procedere ad una variazione di bilancio nel corso della gestione finanziaria 2015 o la mancata "formale" richiesta di inserimento di uno stanziamento sufficientemente capiente per procedere all'impegno nel bilancio di previsione per l'anno 2016. In ogni caso, anche se la condotta imputata potrebbe essere considerata negligente per la predetta mancata "formalizzazione" della richiesta di variazione di bilancio da sottoporre all'Organo politico competente, non po' non tenersi conto delle seguenti circostanze che escludano il carattere della "gravità": il responsabile dei servizi finanziari era stato tempestivamente informato della necessità di reperire le risorse finanziarie per procedere all'impegno; l'ente provinciale non era dotato delle risorse finanziarie per procedere al pagamento tanto che, oltre un anno dopo dalla cessazione del rapporto di servizio tra il convenuto e l'ente, il pagamento è avvenuto facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria (che, comunque, ha un costo finanziario per l'ente territoriale) e solo dopo ha regolarizzato il pagamento con la determinazione di impegno n. 2338 del 14 dicembre 2017; ed, infine, la competenza per procedere alla variazione di bilancio in discorso non era del Dirigente responsabile del contenzioso della Provincia.

Con riferimento alla seconda condotta illecita contestata al convenuto, ossia quella di non aver attivato un procedimento per il pagamento dell'importo mediante il riconoscimento di un debito fuori bilancio, questa Sezione osserva che detta contestazione è irrilevante in quanto gli enti territoriali che operano in un sistema di contabilità finanziaria giuridico-autorizzatoria, possono effettuare spese solo previo impegno contabile registrato sul

pertinente programma del bilancio di previsione e attestazione della relativa copertura finanziaria.

Il procedimento di "riconoscimento di debito fuori bilancio" non è finalizzato a rinvenire la copertura finanziaria della spesa ma semplicemente a regolarizzare il procedimento per il pagamento di una spesa che non è stata proceduta da regolare impegno. In proposito, si ricorda che i "debiti fuori bilancio" sono delle passività derivanti da eventi sopravvenuti all'approvazione dei bilanci di previsione (o delle eventuali variazioni) che, in un sistema di contabilità finanziaria (avente, come detto, ha una funzione giuridico-autorizzatoria), per poter essere oggetto di impegno devono essere sanate con il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio. L'attivazione del procedimento in sanatoria in discorso, in ogni caso, presuppone la copertura della spesa in capitoli di bilancio o in un adeguato accantonamento al fondo spese o rischi futuri o, quando si tratta di spese di investimento, facendo ricorso ad indebitamento.

Ne consegue che la mancata attivazione del procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, poiché la spesa non trovava un'adeguata copertura finanziaria nel bilancio dell'ente provinciale, nel caso di specie non avrebbe potuto avere "efficienza causale" rispetto al ritardato pagamento contestato dalla Procura erariale al convenuto.

Alla luce delle ragioni che precedono, dunque, va rigettata la domanda attorea che presuppone l'esistenza di una condotta illecita, posta in essere con dolo o colpa grave, foriera di danno erariale.

La pronuncia di rigetto della domanda determina la liquidazione, a carico dell'Amministrazione, gli onorari e i diritti spettanti alla parte convenuta per

la sua difesa nel giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 2 c.g.c. Spese quantificate secondo i parametri di legge e tenendo conto dell'apporto della difesa ai fini della decisione del presente giudizio, in complessivi euro 1.950,00 a titolo di diritti ed onorari.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea.

Liquida in favore di Luciano Fiori (C.F.: FRI LCN 54C18 E463Q) la somma di euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00), oltre IVA, CPA e spese generali, ponendola a carico della Provincia di Monza e Brianza.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

L'estensore — Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis) — (dott. Vito Tenore)

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 30/10/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

Firmato digitalmente